

Antonio Coscarelli

I = Antonio Coscarelli
= IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Cap.87021

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominata Con D.P.R. 30.12.2019

Pec: osibelvederemarittimo@pec.it

NUMERO
Provincia di

24 MAR 2022

5363

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 75 DEL 23/03/2022

OGGETTO: DISSESTO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO -I STANZA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA SOCIETA' (omissis)- (Prot. N.2336 del 10/02/2022) IN SUBENTRO ALLA SOCIETA (omissis) (PROT. n.2430 del 14/02/2020) - CONFERMA DI NON AMMISSIONE.

L'anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 16,45, si è riunita in videoconferenza, previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale, a cura del componente e segretario verbalizzante dr. Vincenzo Aloe e dichiarazione di validità della seduta del Presidente dott. Antonio Coscarelli, in conformità all'art.73 del D.L. n.18/2020 e smi, ed al Provvedimento del Presidente n.1 del 04/05/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR 30.12.2019, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con l'intervento dei i componenti sigg.:

- 1- Avv. Antonio COSCARELLI – Presidente ,
- 2- Dott.ssa Antonietta CHIELLINO – Componente,
- 3- Dott.Vincenzo ALOE -Componente e Segretario Verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

-Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n.71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;

-Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, "per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione di debiti dell'Ente";

-Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con D.Lvo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

-Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL , prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e quindi entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO

-Che ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.2 del 28/01/2020, si approvava l'avviso e lo schema , non vincolante , di domanda di ammissione alla massa passiva, invitando i creditori a presentare le istanze di ammissione alla massa passiva corredate da atti idonei a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Albo pretorio e istituzionale, nonché sugli organi di stampa;

Che il predetto termine comprensivo della sospensione *ope legis*, disposta dalla legislazione di emergenza da COVID-2019, di cui al D.L. n.18/2020 e al D.L. n.23/2020, dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, e della proroga di ulteriori 30 giorni disposta dall'OSL ai sensi dell'art.254, comma 2, del TUEL, con deliberazione n.10/2020, è scaduto il 20 luglio 2020;

DATO ATTO

-Che con deliberazione dell'OSL n.9 del 24/06/2020, si approvavano gli indirizzi e le linee guida per la determinazione della massa attiva e passiva e per l'istruttoria delle istanze dei creditori, relativa al periodo di competenza della Commissione straordinaria di Liquidazione;

VISTO

Che con nota del 09/02/2022, acquisita al protocollo dell'Ente, Comune di Belvedere Marittimo, al nr. 2336 del 10/02/2022, la Società (omissis), di Milano per

il tramite della società (omissis) di Roma, ha presentato istanza di subentro all'insinuazione nella massa passiva del Comune di Belvedere Marittimo, a seguito della cessione (rectius sub-cessione) dei crediti del 23/12/2021 intervenuta tra (omissis) e la (omissis);

PRECISATO

Che con deliberazione dell'OSL n.69 del 21/02/2022, è stata confermata la non ammissione alla massa passiva del dissesto del credito della Società (omissis) per complessive €.324.499,18 oltre spese legali, di cui all'istanza acquisita al protocollo al n.2430 del 14/02/2020;

Che con nota dell'OSL, prot.n.90 del 22/02/2022, recante "*Istanza di subentro della (omissis) di Milano alla (omissis) di Milano, già cessionaria del credito vantato dalla (omissis) Spa nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo (omissis)*", si comunicava la non accettazione della subcessione di credito operata dalla (omissis) e i motivi di non ammissione alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990 e smi;

Che i motivi più liquidi adottati da questo OSL alla non ammissione del credito vantato da (omissis), e riportati nella comunicazione di preavviso dei motivi ostativi sono i seguenti:

- 1) Il Comune di Belvedere Marittimo non ha mai aderito alla cessione del credito operata da (omissis) in qualità di gestore del servizio idropotabile della Regione Calabria, oggetto di contenzioso in corso tra la predetta società(omissis) con sede in Milano ed il Comune di Belvedere Marittimo (causa n.61/2022 avanti la Corte di Appello di Catanzaro);
- 2) Che questo OSL con nota pec 16516 del 11/11/2021, ha comunicato alla (omissis), il preavviso di non accoglimento dell'istanza di riconoscimento e di non ammissione del credito di € 324.499,18 oltre spese legali;
- 3) Che con deliberazione dell'OSL n.69 del 21/03/2022 , è stata confermata tale determinazione di non ammissione del credito (omissis)"

PRESO ATTO

Che con nota pec del 4 marzo 2022 sono pervenute a questo OSL, due note di riscontro, rispettivamente:

-la prima nota di (omissis) di Milano avente ad oggetto "*Riscontro alla nota PEC del 22/02/2022 oggetto: Nota Prot. OSL del 22/02/2022-Diniago istanza di subentro*", con la quale vengono effettuate le seguenti osservazioni:

1) "Con il documento allegato si comunica che, la cessione dei crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione si intendono perfezionate con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'invio della lettera informativa mezzo pec. Quanto detto è stato confermato dalla sentenza del 4 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Paola , con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo della (omissis) contro il Comune di Belvedere Marittimo. Decreto Ingiuntivo n.248/2016";

2) Ed ancora " (Citazione sentenza) 3.11- Invero, ai fini dell'opponibilità della cessione del credito ex art.1 e 4 L.130/1999 e 58 TUB è effettivamente sufficiente, anche per la pubbliche amministrazioni, la pubblicazione in gazzetta ufficiale – avvenuta nel caso di specie il 07/02/2015, dopo la comunicazione, la pubblicazione in gazzetta ufficiale -avvenuta nel caso di specie il 07/2/2015, dopo la comunicazione a mezzo pec del 19/01/2015 – senza necessità di adesione dell'ente pubblico in quanto il comma 4 bis dell'art.4 L. 130/1999 prevede espressamente che " alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440, nonchè le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge";

- la seconda nota di (omissis), priva di sottoscrizione, con la quale si osserva che :“Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n.2440 (omissis)”;

RILEVATO

-Che ai sensi dell'art.10-bis della legge 241 del 1990 e s.m.i, sono state valutate le osservazioni presentate dalla Società (omissis) e dalla Società (omissis) , di cui alla note sopraindicate, e che le ragioni che ostano all'ammissione del credito alla massa passiva sono le seguenti:

a) contestazione giudiziale del credito: sussistendo un giudizio in corso pendente avanti la Corte di Appello di Catanzaro (causa nr.61/2022 di cui all'atto di citazione in appello del 04.01.2022, notificato a (omissis) in data 04/01/2022), a seguito di deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Belvedere Marittimo, con i poteri della Giunta Comunale, n.32 del 13/12/2021, recante "Proposizione appello avverso sentenza n.861/2021 del Tribunale di Paola nella causa (omissis) c/Comune di Belvedere Marittimo-Costituzione in giudizio", e della determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. 174 del 20/12/2021 ,recante "Conferimento incarico legale per appello avverso la sentenza n.861/2021 del Tribunale di Paola presso la Corte di Appello di Catanzaro – Causa (omissis) C/Comune (omissis)". La rilevanza della vertenza in atto, e le sue conseguenti implicazioni sulle situazioni

giuridiche e contabili pregresse (di competenza dell'OSL fino al 31/12/2019), e su quelle successive (di competenza del Comune di Belvedere Marittimo, non consentono a questo OSL di ammettere alla massa passiva il credito controverso di che trattasi, in assenza di un accertamento giudiziale sostanziale e formale definitivo ai sensi dell'art.2909 c.c. e art.324 cpc, e per evitare pregiudizi alla gestione liquidatoria del dissesto e per l'Ente, di cui alle determinazioni assunte dagli organi di indirizzo e gestionali (delibera del Commissario Straordinario n.32 del 13/12/2021 e determinazione dirigenziale n.174 del 20/12/2021);

b) errata quantificazione del credito: effettuata nell'istanza prot.2430 del 14/02/2020 di complessive €.324.499,18 oltre spese legali, di cui si è chiesto il riconoscimento e l'ammissione alla massa passiva del dissesto, perché comprensiva degli "interessi di mora maturati su fatture ancora insolute per € 4.626,20 maturati dal dissesto alla data della presente istanza..(omissis)", per palese contrasto con l'art.248 comma 4°, del TUEL;

c) presa d'atto che la cessione del credito di che trattasi, da (omissis) a (omissis), non è stata mai assentita dal Comune di Belvedere Marittimo: per come evidenziato negli atti di causa (causa n.61/2022), e richiesto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezione I sent.21/12/2018 n.33344, Cassazione Civile, Sezione VI-1, Ord. 30/07/2020 n.16282. Cassazione civile- sezione Civile, VI, Ord,15/09/2021 n.24758);

d) presa d'atto della sentenza n.1489/2018 RGAC: pronunciata nell'udienza del 25 febbraio 2022, dal Tribunale di Paola Sezione Civile, con la quale in una vicenda analoga di cessione di crediti di un Comune, si è così espressa: *"Secondo un orientamento da tempo consolidato in giurisprudenza, siffatto divieto di cessione senza l'adesione della P.A.(concretante una incredibilità relativa, potendo essere rimossa con il consenso del debitore ceduto) opera in relazione ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura)(omissis)"*(cfr. Cassazione n.981/2002; confermata da Cass. Nn.18610/2005, 268/2006, 18339/2014)"(Sentenza Tribunale di Paola, sezione Civile n.1489/2018 del 25/02/2022);

Ed ancora: *"Pertanto la cessione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione per i contratti di fornitura, servizi ed ogni contratto di durata, deve essere notificata all'Amministrazione ceduta ed è efficace nei suoi confronti solo a seguito dell'accettazione, sempre che il contratto da cui deriva il credito sia in corso di esecuzione; nel caso in cui il contratto (di durata) abbia, invece esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, trova applicazione la disciplina del codice civile (art.1260*

c.c.) con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr.Cass. nn.2541/2007, 268/2006)"(Tribunale di Paola, sentenza n.1489/2018 del 25/2/2022);

CONSIDERATO

Che alla luce dei suesposti principi della giurisprudenza di merito più consolidata e recente, non può dubitarsi della applicabilità dei predetti principi di diritto e delle relative sentenze, quale quella pronunciata dal Tribunale di Paola nell'udienza del 25 febbraio 2022 soprarichiamata, anche alla cessione del credito operata da (omissis) gestore del servizio idropotabile della Calabria e del Comune di Belvedere Marittimo dal 2004 e tutt'ora in corso;

Che per le suddette ragioni la sentenza richiamata nella nota di (omissis)e di (omissis), nella causa (omissis) contro il Comune di Belvedere Marittimo non rileva alla luce del ricorso presentato dal Comune di Belvedere Marittimo alla Corte di Appello di Catanzaro (causa n.61/2022);

Che con riferimento specifico, agli artt.1 e 4 Legge 130/1999 e 58 TUB e smi, richiamati dalle predette Società, inerenti la "cartolarizzazione dei crediti ex artt.1 e 4 L.130/1999", anche la recentissima Giurisprudenza di legittimità ha ribadito un consolidato principio di diritto, per il quale "con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923 n.2240, art.70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto" (Cass.Civ. Sez.VI, Ord.15/9/2021, n.24758; Cass.Civ. Sez.VI-1, Ord.30/7/2020 n.16282)

RITENUTO

Di confermare le ragioni ostative all'istanza di ammissione del credito, prot.2336 del 10/02/2022, presentata dalla Società (omissis) di Milano, sub cessionaria del credito vantato dalla Società (omissis) di Milano, e proveniente da presunti crediti (omissis), gestore del servizio idropotabile regionale e locale, per tutte le ragioni soprariportate;

RICHIAMATI

- Il D.Lgs 18/08/2000 n.267 e smi;
 - il D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi;
 - La legge 07/08/1990 n.241 e smi;
 - Il Regolamento Europeo 2016/679/UE ed il D.Lgs 10/08/2018 n.101 e smi;
 - Il D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. 24/04/2000 n.27 e smi;
 - La deliberazione del Commissario Straordinario ,con i poteri della Giunta Comunale, n.32 del 13/12/2021;
 - La determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n.174 del 20/12/2021;
- Con votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

- 1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2-Di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi degli artt.254-258 del TUEL, per le motivazioni in premessa evidenziate , la istanza di ammissione presentata dalla Società (omissis) di Milano , di cui alla nota prot.2336 del 10/02/2022 , in subentro alla Società (omissis) con sede legale in Milano, il cui presunto credito è in contestazione giudiziale, ed è pari a complessive € 324.499,18 oltre spese legali;
- 3-di includere la suddetta istanza nelle elenco delle passività non ammesse, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art.256, comma 7, del TUEL;
- 4-Di far notificare la presente deliberazione , ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR n.378/1993 e smi, allo stesso indirizzo pec indicato dalla società interessata;
- 6-Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al TAR della Calabria -Sezione di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto; e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrente dal medesimo termine di cui sopra; e può essere proposta azioni giurisdizionale dinanzi al g.o. competente, ove si intenda far rilevare la lesione di un diritto soggettivo;
- 7-Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c.6, del D.P.R. 24/8/1993 n.378 e smi, e che sarà pubblicata, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e smi, a cura dell'ufficio di segreteria comunale,

con oscuramento dei dati personali a norma del regolamento Europeo 2016/679/UE e del D.Lgs n.101/2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Fto Avv. Antonio COSCARELLI (Presidente) f.to digitalmente

Fto Dr.ssa Antonietta CHIELLINOI (Componente) f.to digitalmente


Fto Dr. Vincenzo ALOE (Componente e segretario verbalizzante) f.to digitalmente

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 25/03/2022 al 09/04/2022.

Belvedere Marittimo, li 25/03/2022



Il Responsabile del servizio di segreteria

UFFICIO DI SEGRETARIA
DANIELE MONTE
(DANIELE MONTE)
Istruttore Direttivo